



Ripartizione \_\_\_\_\_

Deliberazione N. \_\_\_\_\_

Sezione \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

# CITTA' DI LECCE

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DELLA PERDITA E DELLA MANCANZA DI REQUISITI PER LA CONDUZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) DI PROPRIETA' COMUNALE.

<p><b>Relazione dell'Ufficio</b></p> <p>IL COORDINATORE (Pasquale GORGONI)</p> 	<p align="center"><b>IL CONSIGLIO COMUNALE</b></p> <p><u>IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO</u></p> <p>Per quanto concerne la regolarità <b>TECNICA</b> esprime parere.... <u>POSITIVO</u> .....</p> <p>Li, <u>08/01/2013</u></p> <p align="center"><b>IL DIRIGENTE</b></p> 
<p><b>Visto della Ragioneria</b></p>	<p><u>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</u></p> <p>Per quanto concerne la regolarità <b>CONTABILE</b> esprime parere.....</p> <p>Li, .....</p> <p align="center"><b>IL DIRIGENTE</b></p>

2540

## **ISTRUTTORIA:**

Nell'ambito della sua attività istituzionale, il Settore Patrimonio rileva le morosità nel pagamento del canone d'uso degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale e qualora ne individui situazioni di morosità superiori ai 3 mesi, anche non consecutivi, predisporre e invia al debitore una formale messa in mora, assegnando allo stesso 60 giorni per provvedere al pagamento di quanto dovuto in un'unica soluzione.


L'avviso di messa in mora viene inoltrato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite notifica nei modi e termini di legge.

Qualora il debitore provveda a sanare la propria morosità, la pratica viene archiviata.

Se il debitore, invece, non ottempera al pagamento della somma dovuta nei termini indicati, il Settore Patrimonio - ERP avvia la procedura di decadenza prevista dalla Legge della Regione Puglia n. 54 del 20 dicembre 1984 e succ. modifiche e integrazioni.

Sussistono, tuttavia, situazioni e condizioni particolari che non consentono l'applicazione rigida di quanto sopra esposto e, pertanto, è necessario regolamentare e disciplinare l'attività dell'Amministrazione Comunale, nella circostanza in cui vengano accertati casi di perdita o mancanza dei requisiti per la conduzione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Lecce, con l'adozione di un regolamento che consenta la valutazione e l'applicazione di norme che garantiscano pari condizioni all'utenza e, nel contempo, diano all'Ufficio uno strumento univoco di riferimento.

**IL COORDINATORE**  
**(P. Gorgoni)**



## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la Relazione dell'Assessore al Patrimonio - ERP;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la L.R. 20.12.1984, n. 54;

**Visto** il parere tecnico espresso ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e tenuto conto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

**Visto** il parere favorevole espresso dalla Commissione competente in data

11.03.2013

**Ritenuto** di dover provvedere all'adozione della convenzione di cui in istruttoria;

A voti \_\_\_\_\_

## **DELIBERA**

Per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. **DI APPROVARE** il regolamento concernente la gestione della perdita e della mancanza di requisiti per la conduzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) di proprietà comunale, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante ed essenziale;
2. Con separata votazione, a voti \_\_\_\_\_, rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



**CITTA' DI LECCE**  
**UFFICIO COMMISSIONI CONSILIARI**

**5^ C.C.P.:** "Servizi Sociali, Pari Opportunità, Emarginazione ed Emigrazione, Politiche per la Casa, Problematiche Giovanili, Associazioni, Problematiche del Lavoro, Emergenza abitativa."

**4^ C.C.P.:** "Lavori Pubblici, Arredo Urbano, Verde Pubblico, Patrimonio, Servizi Cimiteriali".

**3^ C.C.P.:** "Urbanistica, Edilizia Residenziale Pubblica, Centro Storico, Marine, Borghi e Villaggi."

Prot. Gen. N. 27660 del 11/03/2013

Al Responsabile  
Ufficio Consiglio Comunale  
**Dott.ssa Enrica NEGRO**  
**SEDE**

Oggetto:

**<< Approvazione Regolamento sulla gestione della perdita e della mancanza di requisiti per la conduzione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà Comunale >> .**

- Trasmissione parere 5^ CCP "Servizi Sociali" CONGIUNTA 4^ CCP "Lavori Pubblici" CONGIUNTA 3^ CCP "Urbanistica"

Come da Vs. richiesta, con la presente si trasmettono i pareri espressi dalla 5^ "Servizi Sociali" CONGIUNTA 4^ CCP "Lavori Pubblici" CONGIUNTA 3^ CCP "Urbanistica" nella seduta del 11:03:2013 sulla seguente proposta di deliberazione:

**<< Approvazione Regolamento sulla gestione della perdita e della mancanza di requisiti per la conduzione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà Comunale. >>**

Le Commissioni si sono così espresse:

**5^ CCP Servizi Sociali:**

**FAVOREVOLI: n. 5** – Inguscio, Martella, Mazzotta, Signore P., Tramacaere.

**CONTRARI:** =====.

**ASTENUTI. n. 1** – Leucci,

**ASSENTI: n. 2** – Cairo, Melica.

**4^ CCP Lavori Pubblici:**

**FAVOREVOLI: n. 6** – Scorrano, Guerrieri, (delega Brandi), Calò, Ciardo, Martella, , Signore P..

**CONTRARI:** =====.

**ASTENUTI. n. 1** – Leucci

**ASSENTI: n. 1** – Torricelli.



## ***Città di Lecce***

**CDR XII**

**PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE**

### **REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DELLA PERDITA E DELLA MANCANZA DI REQUISITI PER LA CONDUZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) DI PROPRIETA' COMUNALE**

#### **TITOLO I**

#### **FASE STRAGIUDIZIALE ED ESECUTIVA**

#### **CAPO I**

#### **GESTIONE DELLE MOROSITA' RELATIVE ALLE CONDUZIONI IN ESSERE**

##### **Art. 1**

##### **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'attività dell'Amministrazione Comunale nella circostanza in cui vengano accertati casi di perdita o mancanza dei requisiti per la conduzione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Lecce.

##### **Art. 2**

##### **Rilevazione morosità e messa in mora**

Nell'ambito della sua attività istituzionale, il Settore Patrimonio rileva le morosità nel pagamento del canone d'uso degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale e qualora ne individui situazioni di morosità superiori ai 3 mesi, anche non consecutivi, predisporre e invia al debitore una formale messa in mora, assegnando allo stesso 60 giorni per provvedere al pagamento di quanto dovuto in un'unica soluzione.

L'avviso di messa in mora viene inoltrato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite notifica nei modi e termini di legge.

Qualora il debitore provveda a sanare la propria morosità, la pratica viene archiviata.

Se il debitore, invece, non ottempera al pagamento della somma dovuta nei termini indicati, il Settore Patrimonio - ERP avvia la procedura di decadenza prevista dalla Legge della Regione Puglia n. 54 del 20 dicembre 1984 e succ. modifiche e integrazioni.

##### **Art. 3**

##### **Proroga del pagamento**

Se il concessionario dell'alloggio dimostra che il debito è dovuto: a stato di disoccupazione dell'intero nucleo familiare; a grave malattia o morte dell'assegnatario o di altri familiari conviventi, può essere concessa una proroga di 6 mesi per il pagamento di quanto dovuto. La richiesta di proroga, debitamente documentata, deve essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento della notifica di messa in mora.



## **Città di Lecce**

**CDR XII**

**PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE**

Qualora tale richiesta non pervenga nei tempi utili, non sarà possibile ottenere alcuna proroga e, pertanto, l'inquilino moroso dovrà regolarizzare la sua posizione debitoria in unica soluzione, come previsto nell'art. 2.

### **Art. 4**

#### **Rateizzazione morosità**

1. Possono richiedere la concessione di un piano di rateizzo i seguenti soggetti che non siano già sottoscrittori di precedenti piani:

- a) gli assegnatari;
- b) gli occupanti senza titolo degli alloggi in attesa di regolarizzazione del rapporto locativo;
- c) i conduttori in attesa di voltura;
- d) i conduttori degli alloggi a qualsiasi titolo la cui posizione è in attesa di perfezionamento;

2. Per coloro che siano già stati sottoscrittori di piani di rateizzo in corso e non rispettati viene consentito, per una sola volta, l'accodamento degli importi.

3. I componenti del nucleo familiare, che vivono stabilmente con i soggetti di cui al precedente comma 1, sono obbligati in solido con esso ai fini di quanto dovuto all'ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.

4. Non è ammessa la rateizzazione di un importo parziale rispetto all'intera morosità di cui al comma precedente se non nel caso di contestuale pagamento della restante parte di detta morosità in unica soluzione.

### **Art. 5**

#### **Aree di reddito**

I nuclei famigliari sono collocati all'interno di tre aree, così distinte:

- **Area di protezione**
- **Area sociale**
- **Area di decadenza**

#### **Area di protezione:**

All'interno di questa area sono collocati i nuclei familiari, che possiedono un reddito fino a € 10.842,91 percepito a titolo di sola pensione e/o trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato.

All'interno dell'area di protezione si possono distinguere due fasce:

**A1:** Da € 0 ad € 5.200,78 il canone di locazione applicato è pari al 4% del reddito imponibile.

**A2:** Da € 5.200,79 ad € 10.842,91, derivante da sola pensione, il canone di locazione applicato è pari al 6% del reddito imponibile.



## **Città di Lecce**

**CDR XII**

**PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE**

In ogni caso il canone non può essere inferiore al 4% di mezza pensione minima INPS né superiore al 15% dell'Equo Canone.

### **Area sociale:**

All'interno di questo gruppo sono collocati i nuclei familiari soggetti a equo canone, suddivisi in tre fasce:

**B1:** Coloro che possiedono un reddito da € 0 ad € 7.800,00 hanno un canone pari al 33% del canone lordo;

Coloro che possiedono un reddito da € 7.800,01 ad € 10.400,00 hanno un canone pari al 55% del canone lordo.

**B2:** Coloro che possiedono un reddito da € 10.400,01 ad € 16.250,00 hanno un canone pari al 90% del canone lordo.

**B3:** Coloro che possiedono un reddito compreso tra € 16.250,01 ad € 26.000,00 hanno un canone pari al 100% del canone lordo.

Per i nuclei familiari il cui reddito deriva in misura superiore al 75% da lavoro dipendente, il canone non può superare:

il 10% del reddito imponibile se il nucleo familiare è composto da 4 o più persone e l'11% del reddito imponibile se il nucleo familiare è composto da meno di 4 persone.

In ogni caso il canone minimo viene determinato in euro 25,00 (venticinque /00) mensili ai sensi dell'art. 11 – comma 2 - della L.R. 22/2006.

### **Area di decadenza:**

Ha come canone di riferimento l'Equo Canone ed è articolata in tre fasce di canone e di reddito:

**C1:** Coloro che possiedono un reddito da € 26.000,01 ad € 36.000,00 hanno un canone pari al 150% dell'Equo Canone.

Il canone non può essere comunque superiore al 14% del reddito del nucleo familiare.

**C2:** Coloro che possiedono un reddito da € 36.000,01 ad € 41.000,00 hanno un canone pari al 200% dell'Equo Canone.

**C3:** Coloro che possiedono un reddito oltre € 41.000,01 hanno un canone pari al 250% dell'Equo Canone.

Chi entra nell'area della decadenza, perde la qualifica di assegnatario se supera per due anni consecutivi il limite di reddito indicato in corrispondenza della fascia C1.

Ai soli fini della dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, ma non ai fini del calcolo del canone, il reddito dei figli dell'assegnatario non viene computato.

Nel caso in cui il reddito sia quello di cui alla fascia C3, l'esecuzione della decadenza viene effettuata entro 12 mesi dall'accertamento.



## **Città di Lecce**

**CDR XII**

**PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE**

### **Art. 6**

#### **Durata dei piani di rateizzo ed acconti**

##### **1. CONDIZIONI REDDITUALI DI CUI ALLA FASCIA A1 – A2**

<b>MOROSITA'</b>	<b>N. RATE</b>	<b>ACCONTO</b>
Fino ad € 500,00	6	0
Oltre € 500,00 e fino ad € 1.000,00	12	0
Oltre € 1.000,00 e fino ad € 2.000,00	18	0
Oltre € 2.000,00 e fino ad € 3.000,00	24	0
Oltre € 3.000,00 e fino ad € 5.000,00	30	0
Oltre € 5.000,00 e fino ad € 10.000,00	36	5%
Oltre € 10.000,00	48	10%

##### **2. CONDIZIONI REDDITUALI DI CUI ALLA FASCIA B1, B2 e B3**

<b>MOROSITA'</b>	<b>N. RATE</b>	<b>ACCONTO</b>
Fino ad € 500,00	0	0
Oltre € 500,00 e fino ad € 1.000,00	6	0
Oltre € 1.000,00 e fino ad € 2.000,00	12	0
Oltre € 2.000,00 e fino ad € 3.000,00	18	0
Oltre € 3.000,00 e fino ad € 5.000,00	24	0
Oltre € 5.000,00 e fino ad € 10.000,00	30	5%
Oltre € 10.000,00	36	10%

##### **4. CONDIZIONI REDDITUALI DI CUI ALLA FASCIA C1, C2 e C3**

<b>MOROSITA'</b>	<b>N. RATE</b>	<b>ACCONTO</b>
Fino ad € 1.000,00	0	0
Oltre € 1.000,00 e fino ad € 2.000,00	6	0
Oltre € 2.000,00 e fino ad € 3.000,00	12	10%
Oltre € 3.000,00 e fino ad € 5.000,00	18	15%
Oltre € 5.000,00 e fino ad € 10.000,00	24	20%
Oltre € 10.000,00	30	30%

5. Le rate hanno scadenza mensile;

6. E' ammessa l'estinzione anticipata del piano di rateizzo, con ricalcolo degli interessi di dilazione gravanti sulle rate non ancora scadute alla data del pagamento estintivo.





## ***Città di Lecce***

**CDR XII**

**PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE**

### **Art. 7**

#### **Interessi di dilazione.**

1. Sulle somme rateizzate (ad eccezione di quanto versato come acconto iniziale) gravano gli interessi di dilazione, da calcolarsi, in funzione del tempo e degli importi, al saggio legale vigente alla data della sottoscrizione del piano di rateizzo.

### **Art. 8**

#### **Decadenza dal beneficio di rateizzo**

Il mancato pagamento di oltre tre rate del piano di rientro sottoscritto ai sensi del presente regolamento o il mancato pagamento di oltre tre mensilità di canoni locativi ed accessori non ricompresi nel piano di rientro, salvo l'applicazione, previa valutazione caso per caso e tenuto conto di eventuali precedenti piani di rateizzi non rispettati - comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione e l'avvio o la ripresa della procedure amministrative e giudiziali per il recupero coattivo delle somme e degli immobili nonché comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'assegnazione.

### **Art. 9**

#### **Casi speciali**

L'Ente valuterà i casi, obbligatoriamente documentati e dietro specifica richiesta, di particolare disagio della fascia degli utenti meno abbienti, impossibilitati all'adempimento contrattuale del pagamento dei canoni e/o degli eventuali importi derivanti da piani di rateizzazioni in precedenza formalizzati, potendosi procedere ad eventuali riduzioni della parte di importi dovuti per mora ed interessi, ovvero con diversa altra rielaborazione dei piani di rateizzo.

### **Art. 10**

#### **Procedimento di decadenza**

Se il debitore non paga nei termini previsti, il Settore Patrimonio avvia il procedimento di decadenza per perdita dei requisiti, notificando all'interessato apposita ordinanza dirigenziale.

Tale provvedimento, che deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a 90 giorni, costituisce titolo esecutivo sia nei confronti dell'assegnatario che di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

All'ordinanza dirigenziale si può opporre ricorso nei termini di legge.



## ***Città di Lecce***

**CDR XII**

**PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE**

### **Art. 11**

#### **Cause di rinvio del rilascio dell'alloggio**

Copia dell'ordinanza di decadenza viene trasmessa al Settore Servizi Sociali per lo svolgimento delle opportune indagini sulla situazione socio economica del nucleo familiare del concessionario soggetto del provvedimento.

Entro 80 giorni dal ricevimento dell'ordinanza, il Settore Servizi Sociali, qualora riscontri situazioni socio economiche di particolare gravità in capo al concessionario dell'alloggio o del nucleo familiare con esso convivente, potrà richiedere che il termine di rilascio dell'alloggio, di cui all'articolo precedente, sia prorogato di ulteriori 90 giorni, eventualmente rinnovabile, per una sola volta, per uguale periodo.

### **Art. 12**

#### **Atto di significazione**

Nel caso in cui non venga restituito spontaneamente l'alloggio libero da persone e/o cose, anche non di proprietà del concessionario, il Settore Patrimonio predispone un atto di significazione con il quale si comunica all'inquilino moroso che si interverrà coattivamente allo sgombero.

Copia di tale atto, unitamente alla documentazione inerente il procedimento di decadenza, viene trasmesso alla Polizia Municipale - che provvede a notificarlo all'interessato entro 10 giorni dal suo ricevimento, al Settore Servizi Sociali ed al Settore Avvocatura.

### **Art. 13**

#### **Fissazione della data di sgombero**

Lo sgombero dell'alloggio, la cui data è fissata secondo le procedure di legge, dovrà avvenire non prima del 20° giorno dall'invio della documentazione alla Polizia Municipale.

### **Art. 14**

#### **Esecuzione dello sgombero**

Per l'esecuzione dello sgombero coattivo si procederà d'intesa con il Settore Avvocatura che avrà avviato e definito le procedure di legge, per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario, con l'ausilio delle forze dell'ordine, ove richieste da quest'ultimo e della Polizia Municipale che, oltre a garantire il regolare svolgimento delle operazioni, deve redigere un verbale di consistenza dei beni mobili rinvenuti all'interno dell'alloggio e delle sue pertinenze.

Copia del verbale deve essere trasmesso al Settore Patrimonio.

Allo sgombero coattivo presenziano anche funzionari del Settore Patrimonio e, Operatori del Servizio Sociale Comunale e del Servizio Sanitario.

### **Art. 15**

#### **Sgombero dell'alloggio dai beni mobili**

Qualora si debba procedere con lo sgombero forzato e l'assegnatario non abbia provveduto a liberare l'alloggio da beni mobili, anche non di proprietà dello sfrattato, il



## **Città di Lecce**

**CDR XII**

**PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE**

Settore Patrimonio vi provvederà direttamente, dando incarico al Settore LL.PP. o, eventualmente, ad una ditta esterna incaricata dall'Amministrazione Comunale, addebitando i costi sostenuti all'inquilino.

Sono imputati a carico dell'inquilino moroso anche i costi di custodia di tali beni.

### **Art. 16**

#### **Assegnatari deceduti, trasferiti o separati giudizialmente**

Se la morosità risulta essere maturata a carico di utenti deceduti o emigrati, o comunque trasferiti volontariamente in altro alloggio, anche in caso di coniugi separati, il Settore Patrimonio procede ad inoltrare nei confronti degli aventi diritto al subentro nell'assegnazione un invito scritto a presentare istanza di voltura, qualora non vi abbiano già provveduto.

Contestualmente gli stessi saranno invitati ad effettuare il pagamento di quanto dovuto, secondo le modalità e i tempi indicati nell'articolo 2 del presente regolamento.

I componenti del nucleo familiare, che vivono stabilmente con l'assegnatario, sono obbligati in solido con esso ai fini di quanto dovuto all'ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.

Se gli aventi diritto non ottemperano a quanto richiesto, la morosità sarà considerata *condizione ostativa* e non sarà possibile concludere favorevolmente il procedimento di voltura e, in tal caso, si procederà ad avviare le pratiche relative allo sfratto per insussistenza dei requisiti.

## **CAPO II**

### **DECADENZA NON CONSEGUENTE A MOROSITA' E OCCUPAZIONI SENZA TITOLO**

#### **Art. 17**

##### **Decadenza dall'assegnazione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. Puglia n. 54 del 20 dicembre 1984 L'Amministrazione Comunale dispone per i propri alloggi ERP la revoca dell'assegnazione nei confronti di chi:

- a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
- c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
- d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e);
- e) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.



## ***Città di Lecce***

***CDR XII***

### ***PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE***

2. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione.

3. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.

4. L'Amministrazione può tuttavia concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata all'art. 20 della L.R. n. 54/84, per gli assegnatari nelle condizioni della lettera e) del presente articolo.

5. L'ordinanza di decadenza deve inoltre contenere il preavviso che, in caso d'inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita ed aggiornata ogni anno con provvedimento della Giunta regionale.

6. Per le modalità d'irrogazione e riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria si applica la legislazione regionale in materia vigente al momento dell'emanazione del provvedimento.

Qualora l'Amministrazione rilevi una o più cause di decadenza ne da comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite notifica nei modi e termini di legge.

Con tale comunicazione si invita l'assegnatario a presentare deduzioni scritte o documenti giustificativi nel termine massimo di 15 giorni dal suo ricevimento.

Se le deduzioni o i documenti non vengono presentati entro i termini previsti ovvero non sono ritenuti validi, si procede all'emissione dell'ordinanza dirigenziale di decadenza con l'indicazione del termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a 6 mesi.

Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

In caso di mancato rilascio dell'alloggio nei termini indicati, si procede allo sgombero coattivo con l'utilizzo delle forze di Polizia Municipale.

### **Art. 18**

#### **Occupazioni senza titolo**

Chiunque occupi senza titolo un alloggio ERP di proprietà comunale, è diffidato con apposito provvedimento dirigenziale, notificato nelle forme di legge, contenente un termine di 15 giorni per la restituzione dell'immobile.

Entro lo stesso termine l'occupante può presentare deduzioni scritte o documenti giustificativi.

Decorsi inutilmente i termini su indicati, il Settore Patrimonio emana un'ordinanza dirigenziale che deve contenere i termini per il rilascio non eccedenti i 30 giorni dalla data della notifica.

Se l'occupante non restituisce spontaneamente l'alloggio, il Settore Patrimonio attiva lo sgombero coattivo con l'utilizzo delle forze di Polizia Municipale.



## ***Città di Lecce***

**CDR XII**

**PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE**

### **TITOLO II**

#### **FASE GIUDIZIALE**

#### **CAPO I**

### **GESTIONE DELLA MOROSITA' RELATIVA ALLE LOCAZIONI CESSATE**

#### **Art. 19**

##### **Avvio procedimenti legali per il recupero del credito**

Se la fase stragiudiziale si conclude infruttuosamente, il Settore Patrimonio trasmette copia del fascicolo, inerente il debitore, al Settore Avvocatura che provvederà ad avviare ogni consentita azione giudiziaria per il recupero del credito.

#### **Art 20**

##### **Valutazione di opportunità del recupero del credito**

Il Settore Avvocatura, prioritariamente, quantifica i costi legali per il recupero del credito e li comunica al Settore Patrimonio.

Il Dirigente del Settore Patrimonio, ricevuta la comunicazione, considerato il rapporto costi/benefici, valuta l'opportunità di procedere in giudizio nei confronti del debitore.

Nel caso di valutazione positiva, comunica al Settore Avvocatura la decisione di proseguire l'azione giudiziaria ai sensi del precedente articolo.

Nel caso, invece, di valutazione negativa comunica, con apposito provvedimento, l'inesigibilità del credito al Dirigente del Settore Finanziario, il quale procede alla conseguente variazione del bilancio.

#### **Art. 21**

##### **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

La trasmissione della documentazione tra i Settori coinvolti nel procedimento, ove possibile, avviene in formato elettronico.

#### **Art. 22**

##### **Pubblicità**

In ragione dei tempi ristretti connessi alla definizione delle procedure di recupero, il presente regolamento viene pubblicizzato con un avviso collettivo all'utenza di riferimento, con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e comunicazione alle organizzazioni sindacali dell'utenza.



## ***Città di Lecce***

***CDR XII***

***PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE***

### **Art. 23**

#### **Norma transitoria**

Esclusivamente per la prima applicazione del presente regolamento è consentita l'autodenuncia delle situazioni di morosità nel termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di esecutività del presente regolamento.

**Per i soggetti che provvederanno ad autodenunciarsi il numero di rate di cui alle tabelle inserite al precedente art. 6 sarà raddoppiato (con un minimo di 6 rate), mentre l'acconto verrà dimezzato.**